



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti giudici:

Elena Covi	Presidente
Birgit Fischer	Giudice rel. ed est.
Michael Grossmann	Giudice

all'esito dell'udienza del 07/12/2023,

viste le memorie autorizzate depositate in data 14/12/2023 dalle parti;

nel procedimento sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., introdotto con d. lgs 10 marzo 2023, n. 28, iscritto al n. r.g. **3487/2023** promosso da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede in Roma, C.F. 97045640154, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Paolo FIORIO, Antonio Paolo SEMINARA e dall'Avv. Franco Moser, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13; *-ricorrente-* nei confronti di:

Goldcar Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Blasi e dall'Avv. Alessia Capozzi del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 ed elettivamente domiciliata digitalmente presso gli indirizzi PEC benedettoblasi@ordineavvocatiroma.org, alessiacapozzi@ordineavvocatiroma.org; *-resistente-* con notifica anche al **Pubblico Ministero**, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo

1. In fatto. Richieste delle parti.

1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, fa valere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140-ter e ss. Codice Consumo, nei confronti della Goldcar Italy Srl., in primo luogo (cfr. conclusione n. 1 di cui al ricorso) l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 e ss. e 33 e ss. cod. cons., per le ragioni meglio precisate nel ricorso introduttivo, delle clausole

sub artt. 11 e 19, contenute nelle condizioni di contratto (“Termini e Condizioni di noleggio”, docc. I.3.1 e I.3.2) e nei Listini (docc. I.4.1 e I.4.2), di Goldcar Italy S.r.l. e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo, chiedendone che vengano dichiarate vessatorie e comunque nulle e/o illegittime per le ragioni esposte in sede di ricorso, e, inoltre di voler (conclusioni nn. 2 ss. di cui al ricorso) “2. *Inibire ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle Clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro.* 3. *Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle Clausole.* 4. *Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l’invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre determinande modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell’ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenenti le previsioni di cui agli artt. 11 e 19, contestate o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell’illegittimità delle Clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle stesse.* 5. *Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso sul proprio sito internet, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.* 6. *Fissare alla resistente un termine per l’adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00.* 7. *Accertare l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso delle penali previste dalle Clausole a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26 giugno 2023.”*

1.2. Si è costituita la resistente, con comparsa di costituzione e risposta d.d. 27.11.2023, la quale sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza delle richieste della parte ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui al presente atto, salvo ulteriori: - in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’illegittimità, l’invalidità e/o l’improponibilità delle domande della ricorrente sia di merito che di inibitoria e/o di misure ripristinatorie; in via principale, respingere comunque tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della ricorrente, con riguardo alle misure di inibitoria e*

ripristinatorie, dichiarare che le stesse dovranno essere applicate solo per i contratti sottoscritti dai consumatori non professionisti e ai quali siano state effettivamente applicate le penali/corrispettivi ove mai censurati, con decorrenza dal 26 giugno 2023 o, comunque, non oltre l'adozione effettiva nel 2019 delle clausole per come contestate, disponendo che l'invio della comunicazione venga circoscritto, laddove disponibili, alle email dei destinatari e il testo della comunicazione non includa anche la frase "con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle stesse", senza poi alcuna pubblicazione della sentenza emananda sul sito aziendale o altrimenti da limitarsi a non più di 10 giorni e senza alcuna aggiunta di pubblicazione su quotidiani nazionali, in caso da limitarsi ad una sola testata nazionale. Si chiede poi che, ove mai venga disposta una misura coercitiva indiretta, l'entità della stessa venga limitata al minimo di legge. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio."

1.3. Svoltasi la prima udienza, in data 7.12.2023, ai sensi dell'art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo, questo Tribunale deve in primo luogo decidere, con la presente ordinanza, sull'ammissibilità della domanda.

2. In diritto: Sull'ammissibilità della domanda.

2.1. Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 140 septies Codice del Consumo, la domanda è inammissibile:

- a) quando è manifestamente infondata;
- b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
- c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;
- d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
- e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;
- f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

2.2. Ritiene questo Collegio, che le dette ragioni di inammissibilità non sussistono.

2.3. Infatti, per quanto riguarda il primo requisito *sub* lett. a), pur impregiudicata ogni decisione nel merito, non può ritenersi, in questa sede, che la domanda sia manifestamente

infondata, già in base al provvedimento dall'AGCM n. 30252 del 24.5.2022 (sub doc. I.6 della ricorrente), con la quale L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ha *“RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II del presente provvedimento è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. f), 34 e 35 del Codice del Consumo; RITENUTO inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, che la nuova formulazione della clausola penale in esame, descritta al punto III.d del presente provvedimento, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), 34 e 35 del Codice del Consumo”* e ha, quindi, deliberato *“a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari a € 55 a carico del cliente consumatore in caso di violazione da parte di quest'ultimo delle normative in materia di circolazione dei veicoli, accertati e notificati a Goldcar Italy S.r.l. dall'ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), 34 e 35 del Codice del consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”*, nonché *“b) che la nuova formulazione della clausola dell'articolo 11 dei “Termini e Condizioni di Noleggio ” applicabili in Italia, che secondo quanto dichiarato da Goldcar Italy S.r.l. dovrebbe entrare in vigore entro il 31 ottobre 2022, nella versione prodotta in atti con memoria del 5 luglio 2022, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà accertati in relazione alla clausola attualmente vigente ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), 34 e 35 del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”*.

Tale delibera comporta che le pretese qui azionate siano munite di sufficiente *fumus boni iuris* a farne ritenere l'ammissibilità, mentre le contestazioni della parte resistente, anche in ordine all'applicazione temporale della normativa, nonché in ordine all'asserita *“sospensione”* o all'asserita *“dismissione/disapplicazione”* delle clausole contrattuali contestate, devono ritenersi attinenti al merito.

2.4. In ordine al requisito sub lett. b), parte ricorrente ha individuato il gruppo dei soggetti interessati dall'azione rappresentativa, come *“tutti i consumatori che hanno sottoscritto i contratti di autonoleggio contenenti le clausole sopra indicate applicate ben prima del 2 luglio 2021, data di avvio del procedimento dinanzi all'AGCM, in esito al quale l'Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole utilizzate della resistente. Le clausole, nonostante il provvedimento AGCM richiamato che ne ha inibito l'utilizzo, sono ancora oggi inserite nei contratti stipulati dalla resistente alla data odierna. La presente azione riguarda anche quei*

consumatori che successivamente all'avvio del presente giudizio potranno subire gli effetti dell'applicazione delle clausole. La presente azione rappresentativa vuole altresì tutelare in via preventiva e ripristinatoria i diritti dei consumatori che hanno pagato, che sono o saranno destinatari della richiesta di pagamento delle penali sub art. 11 dei Termini e condizioni di noleggio (tanto nella versione precedente sub doc. I.3.1 e I.4.1, quanto in quella attuale sub docc. I.3.2 e I.4.2) e 19 (doc. I.3.2).”

Si ritiene quindi che, sempre ai fini della mera ammissibilità, siano stati indicati tutti gli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dalla presente azione rappresentativa.

2.5. Non avendo parte ricorrente richiesto l'adozione di provvedimenti compensativi, non va esaminata la sussistenza dell'omogeneità dei diritti individuali per la quale è richiesta la tutela.

2.6. Per quanto riguarda la legittimazione all'azione, la ricorrente risulta essere formalmente legittimata ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 140-quater Codice del Consumo, in quanto associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 Codice del Consumo (*“Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali (...) sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano”*), mentre si ritiene che si dovrà esaminare nel merito l'eccezione avanzata dalla resistente, secondo la quale, *“perlomeno al 25 giugno 2023”* (si intende: per gli asseriti illeciti sino ad allora compiuti) parte ricorrente sarebbe priva di legittimazione, in quanto priva di uno specifico mandato ad agire da parte dei consumatori, non potendo trovare applicazione, secondo la resistente, a tale riguardo, la nuova formulazione dell'art. 140 septies del Codice del Consumo.

In questa sede appare, infatti, solamente rilevante che le disposizioni di cui agli artt. 140-ter e ss. Codice del Consumo, entrate in vigore il 25 giugno 2023, sono applicabili a tutte le azioni rappresentative proposte dopo tale data, mentre si dovrà esaminare, nel merito, quali illeciti (commessi prima o dopo il 25 giugno 2023) possano essere contrastate con l'azione *de qua*.

Infatti, delle due l'una: o le previsioni degli artt. 140-ter ss. Codice del Consumo integrano mere regole procedurali, per le quali non si può che applicare il principio del *“tempus regit actum”*, o alla nuova normativa va attribuita anche valenza sostanziale, ma in tale caso essa attiene comunque al merito, nella cui sede andranno esaminate le relative doglianze.

2.7. La ricorrente ha dichiarato che non sussiste nel caso di specie alcun conflitto di interessi in capo ad essa, associazione ricorrente, essendo un autonomo ente rappresentativo degli interessi collettivi dei consumatori e non avendo alcun rapporto con la resistente, né con altre imprese con la medesima in concorrenza; inoltre la ricorrente ha dichiarato espressamente di

non aver ricevuto alcun finanziamento per avviare il presente giudizio, per cui non può ritenersi sussistente nessun rilevante conflitto di interesse, ai sensi della lett. e) del comma 8 dell'art. 140 septies Codice Consumo.

2.8. Infine, deve ritenersi che l'oggetto sociale della ricorrente giustifica l'esercizio dell'azione, essendo la ricorrente un'associazione di tutela dei consumatori che ha quale specifica finalità la difesa degli interessi collettivi ed individuali dei consumatori e degli utenti (cfr. art. 2, lett. c dello Statuto, come citato dalla ricorrente: “c) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi di settore (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) dalla Costituzione italiana e, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e a tal fine”).

2.9. In ordine all'eccezione di incompetenza, dinnanzi al Consiglio di Stato, dell'impugnazione contro la sentenza n. 8577/2023 del TAR del Lazio — di rigetto del ricorso della parte resistente contro il provvedimento dell'AGCM succitato—va rilevato che la sospensione dell'azione, in caso di pendenza di un giudizio dinnanzi ad un Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 140 septies, comma 7, del Codice del Consumo, è soltanto facoltativa e in concreto non appare dovuta, già per evidenti ragioni di economia processuale e di effettività della tutela riconosciuta ai consumatori dalle nuove norme.

2.10. Va quindi dichiarata l'ammissibilità dell'azione, con rimessione della causa al Giudice incaricato della trattazione, per la prosecuzione del giudizio nel merito.

P.Q.M.

questo Tribunale,

visto ed applicato art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo,

dichiara l'ammissibilità della presente azione,

manda al Giudice incaricato della trattazione, Birgit Fischer, per la prosecuzione del giudizio.

La cancelleria comunichi alle parti e provveda alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 140 septies comma 9 Codice del Consumo, della presente ordinanza, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, c.p.c.

Così deciso a Bolzano, in camera di consiglio, il 22.12.2023

La Giudice rel. ed. est.

Dott.ssa Birgit Fischer

La Presidente

dott.ssa Elena Covi